



consip

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI
ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 5° EDIZIONE - AI SENSI DELL'ART. 26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 4**

ID SIGEF 2714



CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 5° EDIZIONE - AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 4 - CIG B0DA5C472C

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2024 (nel seguito per brevità anche "**Consip**")

E

Italware s.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, capitale sociale Euro 1.000.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Riccardo Benedini e del consigliere delegato Massimo Bareato, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "**Information Technology**";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella

Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di Tecnologie Server e servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni - ed.5

Convenzione (Condizioni Speciali)



Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;
- f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 8 Lotti;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto 4 e**, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2112637 per un importo di Euro 401.839,00 = (quattrocentounomilaottocentotrentanove/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata a Consip in favore delle Amministrazioni dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2113136 per un importo di Euro 15.534.868,00 = (quindicimilionicinquecentotrentaquattromilaottocentosettantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed



- avente n. 420827677 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
 - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-tecnologie-server-ed5> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) > *chi siamo* > *come funziona* al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "B" (Condizioni Generali), Allegato "C" (Patto di integrità), l'Allegato "D" (Facsimile Nomina a responsabile del trattamento dei dati).

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Data di Accettazione delle apparecchiature**: si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa alla/e apparecchiatura/e base comprensiva delle eventuali componenti opzionali acquistate contestualmente;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;



- f) **Lotto:** comprende le forniture di server tower (lotto 2), server rackable bi-processore (lotti 3, 4 e 7), server rackable quad-processore (lotti 5 e 6), server rackable mono-processore (lotto 1), server modulari *high-density* (lotto 8) e dei servizi connessi ed opzionali;
 - g) **Quantitativo massimo della Convenzione:** quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari a n. 135 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 2 pari a n. 302 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 3 pari a n. 465 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 4 pari a n. 2.399 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 5 pari a n. 522; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 6 pari a n. 1.142 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 7 pari a n. 209 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 8 pari a n. 189 apparecchiature;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
 - i) **Sistema Operativo:** è il programma responsabile del diretto controllo e gestione dell'hardware che costituisce il server e delle operazioni di base. Compito del sistema operativo è quello di fare da interfaccia tra le risorse hardware e i programmi applicativi.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di tecnologie server e dei servizi connessi ed opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

Lotto 4:

- fornitura, in acquisto, di **server rackable bi-processore (prestazionali)**, con le caratteristiche tecniche minime nonché nel rispetto dei requisiti di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto;



- fornitura delle componenti opzionali descritte nel Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
 - la prestazione dei servizi opzionali, da erogarsi in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente;
- tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del **quantitativo massimo pari a 2.399 apparecchiature**;
2. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
- consegna ed installazione dei sistemi, come descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - configurazione ed avvio operativo dei sistemi, come descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza in remoto e locale (Call Center del Fornitore), come descritto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
 - manutenzione in garanzia delle apparecchiature di base, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla **Data di accettazione delle apparecchiature**;
 - laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come descritto nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di integrazione dei sistemi di *Trouble Ticketing* dell'Amministrazione, come descritto nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore potrà presentare a Consip S.p.A. una lista di **Ulteriori componenti opzionali, aggiuntivi e differenti rispetto a quelli obbligatori** già presenti in Convenzione, come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.
- Resta inteso che l'importo complessivo di tali Ulteriori componenti opzionali – che in ogni caso non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura da effettuare (o già effettuato in caso di Acquisti Successivi) – è da intendersi quale “importo addizionale” rispetto al prezzo delle apparecchiature base e delle eventuali Componenti opzionali. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si impegna a praticare, in relazione a tali Ulteriori componenti opzionali, le migliori condizioni economiche riservate alla sua primaria clientela.
4. Resta fermo l'obbligo da parte delle Amministrazioni contraenti della valutazione preliminare del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 76, comma 4 let. b) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisto di tali ulteriori componenti opzionali, nonché del rispetto della soglia del 20% del valore dell'ordinativo di fornitura.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le



forniture oggetto della presente Convenzione.

6. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
7. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in



maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. Consip, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella convenzione.
3. I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi ovvero pari a 60 (sessanta) mesi nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi, come previsto al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico - dalla **Data di accettazione delle apparecchiature**.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - garantire che i Server e le componenti opzionali eventualmente fornite abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - garantire che le ulteriori componenti opzionali eventualmente fornite siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed opzionali e comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico;
 - manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente



Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
3. Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 3**bis**, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
5. La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i 3/e 4, sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.
6. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di



violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, pena l'applicazione della penale di cui oltre, 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

7. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una quota pari ad almeno il 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto attuativo della presente Convenzione, ad inviare a Consip una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone svantaggiate o molto svantaggiate assunte o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

ARTICOLO 8 - CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, imballaggio, etc.
3. In esecuzione di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini fissati all'interno del Capitolato Tecnico (vedi paragrafo 3.1 - *Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi*).
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. I beni oggetto della Convenzione sono sottoposti ad una prima verifica di conformità a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Disciplinare di gara.
6. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.



7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" per la fornitura delle apparecchiature base e delle eventuali componenti opzionali acquistate contestualmente o "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" nel caso di fornitura di componenti opzionali acquistate successivamente rispetto l'apparecchiatura; qualora l'oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, nei casi previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, sarà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature verificate e quale "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali verificate.
9. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature e/o le componenti opzionali (qualora ordinate dall'Amministrazione), ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità sia ripetuta e positivamente superata, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda effettuare verifiche di conformità a campione, ripeterà le operazioni di verifica anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
10. Anche la seconda verifica di conformità verrà effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le penali di cui al successivo art. 14, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 16 del presente Atto.
11. Le Amministrazioni Contraenti e Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI



1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
 - (i) il servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico;
 - (ii) il servizio di assistenza in remoto e in locale (Call center), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico;
 - (iii) il servizio di manutenzione e assistenza per la durata di 36 (trentasei) mesi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico
 - (iv) il servizio di ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4. del Capitolato Tecnico;
 - (v) il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora richiesti dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad offrire i seguenti servizi opzionali descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico:
 - (i) estensione della manutenzione in garanzia delle apparecchiature per ulteriori 24 mesi.
 - (ii) Servizio di *Hard disk retention*.
3. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, etc.;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - data di accettazione delle apparecchiature;
 - data di accettazione delle componenti opzionali successive;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;



Il Fornitore si impegna a fornire a Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato 1 "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore".

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio delle forniture prestate, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare a Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque Consip e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 10 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti pena l'applicazione delle penali stabiliti nella Convenzione.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica, in particolare:
 - a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle



- licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione delle apparecchiature" e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
- b) il prezzo di ciascuna componente opzionale è inteso quale prezzo addizionale rispetto al prezzo del server nella configurazione base ed è altresì comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata del medesimo componente e il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione delle apparecchiature" cui il componente opzionale afferisce qualora acquistato contestualmente all'apparecchiatura di base ovvero dalla "Data di Accettazione delle componenti opzionali successive" cui il componente opzionale afferisce qualora acquistato successivamente all'apparecchiatura di base;
- c) Il prezzo dei servizi opzionali eventualmente richiesti è inteso quale prezzo addizionale rispetto ai prezzi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed è comprensivo di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. a) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla "Data di accettazione delle apparecchiature".
- Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. b) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti, dalla "Data di accettazione delle apparecchiature" qualora le componenti opzionali siano state ordinate contestualmente alle apparecchiature di base, ovvero dalla "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" qualora le componenti opzionali siano state ordinate successivamente alle apparecchiature di base.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla "Data di accettazione delle apparecchiature".
5. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 1311522, intestato al Fornitore presso Monte Paschi di Siena, Codice IBAN IT 05 Q 01030 03201 000001311522. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.



7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
8. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà



dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.

12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito al medesimo art. 120, comma 12, del Codice. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
16. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula della Convenzione, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi alle apparecchiature server, ivi inclusi componenti e servizi opzionali (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice in base all'indice in base all'indice dei **"Prezzi alla produzione dell'industria"** relativi al **Codice ATECO 2007 26.20: "Fabbricazione di computer e unità periferiche"** pubblicato da ISTAT (dati mensili, base 2015, voce relativa al mercato: **"Totale"**) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula della Convenzione e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Nel periodo che va dalla stipula della Convenzione, fino alla scadenza della stessa, Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
4. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.
5. Per quanto riguarda i Contratti attuativi di Fornitura già in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente



alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente alla durata della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip sul sito www.acquistinretepa.it.

6. Successivamente alla scadenza della Convenzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
7. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti attuativi in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 16 delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo/a di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, l'installazione, configurazione e avvio operativo delle apparecchiature, di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura (ovvero, non corrispondenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature consegnate con quelle delle apparecchiature ordinate). In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:



- su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica di cui al precedente art. 9 comma 3, in ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
- Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente art. 9 comma 3, il ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui all'art. 5, comma 16, primo e secondo periodo, delle Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
6. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site di delle apparecchiature tipo Standard di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a uno dei termini stabiliti al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, sia nel caso relativo al tempo di intervento, sia nel caso relativo al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:



- pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 8 ore di ritardo,
nonché
 - pari allo 0,075‰ (zero virgola zero settantacinque per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun'ora di ritardo successiva alle prime otto
- fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site delle apparecchiature di tipo Next Business Day di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo (intendendo per giorni lavorativi dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al tempo di intervento stabilito al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
- pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun giorno lavorativo di ritardo; fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site delle apparecchiature di tipo Next Business Day di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura stabilito al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
- pari allo 0,075‰ (zero virgola zero settantacinque per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun'ora di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di non corretta esecuzione da parte del Fornitore di quanto stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00 = (centocinquanta/00) per ogni mancata installazione rispetto ai limiti stabiliti nel predetto paragrafo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
10. Per ogni giorno solare di ritardo riguardo l'attivazione e l'operatività del Configuratore on-line rispetto al termine di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00 = (duecentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto



livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center.

12. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto della seconda verifica di conformità negativa, di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'uno per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", salvo il maggior danno.

Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'uno per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", salvo il maggior danno.

15. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000.
Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.
16. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 4 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021,



convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.

17. In caso di mancato invio di quanto richiesto al precedente art. 7, comma 6 nel termine ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a Euro 10.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.

Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 6, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

18. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto al precedente art. 7, commi 7 nel termine ivi previsto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a Euro 5.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 7, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

19. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

20. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo art. 21, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente art. 21 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo art. 21, oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente art.



21 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

21. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 5, delle Condizioni Generali, nel caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento).
22. Con riferimento ai precedenti commi 6, 7 ed 8, per corrispettivo della/e apparecchiatura/e si intende il corrispettivo del/dei server di base comprensivo dei corrispettivi delle componenti e dei servizi opzionali descritti nel Capitolato Tecnico acquistati sia contestualmente che successivamente riconducibili alla/e medesima/e apparecchiatura/e, e dei corrispettivi delle eventuali Ulteriori componenti opzionali di cui al precedente comma 3 dell'art. 4 acquistate sia contestualmente che successivamente riconducibili alla/e medesima/e apparecchiatura/e, ad eccezione delle opzioni OpzGUI, OpzKVM, OpzRACK, OpzUPS per le quali il calcolo della penale in caso di disservizio è calcolata sul corrispettivo delle opzioni stesse.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 05/09/2024 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2112637 di importo pari ad Euro 401.839,00 = (quattrocentounomilaottocentotrentanove/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 06/09/2024 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2113136 di importo pari ad Euro 15.534.868,00 = (quindicimilionicinquecentotrentaquattromilaottocentosettantotto/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti



dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del valore della Convenzione, provvederà, ove necessario – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da



dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora la seconda verifica di conformità della fornitura abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8;
 - qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - qualora la mancata attivazione del Configuratore online si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 23. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 23. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la



domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 21 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.

2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato 2 alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto-l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizi di manutenzione (CPV 50312000-5): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi di installazione e configurazione (CPV 51611100-9): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi di consegna (CPV 64121200-2): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi R.A.E.E. (CPV 90510000-5): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
3. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione conforme all'Allegato n. 14 del Disciplinare di Gara: Parte A – "Facsimile dichiarazione dati titolare effettivo" resa dal subappaltatore.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig. Francesco Ronci.
Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 19 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed



esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico. Mentre, con riguardo alle seguenti “caratteristiche essenziali” è previsto il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione”:

LOTTI 1-6, 8

- 1) CPU (quantità, indice prestazionale);
- 2) RAM (quantità, tipologia);
- 3) Dischi di base (capacità di archiviazione, tipologia).

LOTTO 7

- 1) CPU (quantità, indice prestazionale);
- 2) GPU (indice prestazionale);
- 3) RAM (quantità, tipologia);
- 4) Dischi di base (capacità di archiviazione, tipologia).

Si precisa inoltre che, come da indicazione AGCM n. S3726, in caso di fuori produzione il mutamento della marca delle apparecchiature offerte rispetto a quanto oggetto di aggiudicazione non è consentito in favore di prodotti, in termini di marca, che siano stati oggetto di offerta nel medesimo lotto di gara, salvo il caso in cui tutti i partecipanti al medesimo lotto abbiano offerto prodotti della medesima marca. Pertanto non potranno essere offerti prodotti delle seguenti marche: HPE, ZTE, XFusion.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà:
 - alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico.
 - Con riferimento alle “caratteristiche essenziali”, definite al precedente comma, Consip S.p.A. alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, presso la sede del Fornitore, o una identificata dallo stesso come idonea, presente sul territorio europeo, il campione dell’apparecchiatura base offerta e/o delle componenti opzionali



hardware in sostituzione.

La verifica sarà effettuata nel rispetto della disciplina di cui al paragrafo 21 del Disciplinare di gara e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.

Qualora la dichiarazione di “fuori produzione” sia limitata esclusivamente alle componenti opzionali hardware e/o software, la verifica avverrà attraverso appropriata documentazione tecnica (ad esempio: datasheet pubblicati dalla casa madre del server) da cui si evinca il rispetto dei requisiti minimi / caratteristiche essenziali del prodotto in sostituzione e la piena compatibilità con le apparecchiature server su cui tali componenti opzionali verranno utilizzate.

4. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, *ovvero*
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 21 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari al **1,0%** da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:



- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo.** Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
5. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
8. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento



della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.

10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
12. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 23 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di



eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 16. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli



contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma,

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE
(Firmato digitalmente)

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi ed opzionali); Articolo 10 (Livelli di servizio); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Revisione prezzi); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 21 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 24 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti



d'autore); Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma,

IL FORNITORE
Il legale rappresentante
